

N. R.G. 3806/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **3806/2023** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) rappresentata e difesa dagli Avv.ti ██████████
██████████;

ATTRICE

contro

██████████ **S.R.L.** (P. IVA ██████████) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Gianluigi Passarelli e Nicola Caccavale;

CONVENUTA

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15.09.2025 e memorie
conclusionali

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.02.2023, ██████████ conveniva in giudizio la
██████████ s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al fine di ottenerne il risarcimento dei danni per
lesioni subite a seguito di un sinistro avvenuto presso i locali del supermercato in data 20.05.2022.
Precisava l'attrice che in tale data, alle ore 18.00, si recava presso il supermercato a marchio ed insegna
Pam di proprietà della ██████████ s.r.l. (sito in Napoli alla ██████████), per effettuare



la spesa quotidiana; deduceva in particolare che mentre percorreva il reparto ortofrutta e surgelati, in prossimità delle casse, la stessa rimaneva vittima di un infortunio, poiché inciampava in una canalina coprifilo, rovinando al suolo.

Specificava la [REDACTED] che non vi era alcuna segnalazione di pericolo sui luoghi teatro del sinistro e che in seguito a tale caduta aveva riportato una "Frattura Collo Femore Sin.", come diagnosticata il giorno successivo (21.05.2022) presso l'A.O.R.N. Ospedale dei Colli (cfr. produzione di parte attrice "Cartella clinica [REDACTED] frattura per la cura della quale subiva intervento chirurgico con applicazione di protesi all'anca sinistra e terapia farmacologica presso il suddetto nosocomio. L'attrice deduceva, inoltre, di aver subito un danno biologico del 27%, ITT (90 giorni) e ITP del 50% (60 giorni) e danno morale e di avere sostenuto spese mediche documentate.

Alla luce di tali premesse ella chiedeva, previa declaratoria di esclusiva responsabilità della [REDACTED] s.r.l. nella causazione dell'evento, il risarcimento di tutti i danni subiti; danni complessivamente stimati nella somma di € 127.067,00.

Si costituiva ritualmente, in data 15.05.2023, la [REDACTED] s.r.l., la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda e nel merito ne chiedeva il rigetto; ciò contestando la dinamica del sinistro e rilevando, altresì, la ricorrenza del caso fortuito, con imputazione della responsabilità dell'accaduto esclusivamente alla condotta imprudente e negligente di parte attrice.

Insisteva, altresì, per la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. per aver abusato del suo diritto, dando inizio ad un processo inutile, in dispregio dei canoni di buona fede e correttezza. Il tutto con vittoria di diritti ed onorari di giudizio.

Nel corso del giudizio venivano assunte prove testimoniali e venivano depositati documenti.

Con ordinanza del 31.10.2023, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 15.09.2025. In tale data la scrivente assegnava a sentenza con termini 190 cpc.

Passando al merito della presente controversia, occorre verificare se il custode, omettendo di custodire adeguatamente il bene di sua proprietà, abbia o non determinato un pericolo non visibile e non prevedibile e, perciò, non evitabile dall'utente con l'uso della normale diligenza.

All'uopo occorre pertanto indagare le risultanze istruttorie:

- Nella cartella clinica relativa al ricovero avvenuto in data 21.05.2022 presso l'A.O.R.N. Ospedale dei Colli (cfr. produzione di parte attrice "Cartella clinica [REDACTED] in particolare nella diagnosi di accettazione, è indicato che la [REDACTED] riportava "Frattura scomposta post-traumatica sx" (la cartella clinica, come il referto, è un atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso che le dichiarazioni sono state rese al pubblico ufficiale, oltre degli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attestati essere avvenuti in sua presenza (cfr. Cass. 18868/2015);



- In data 30.05.2024 veniva ascoltata Angela [redacted] (figlia della istante) la quale dichiarava: Eravamo al Pam di via [redacted] verso le 18/19 di fine maggio del 2022, eravamo andate a fare la spesa; *io ero dietro mamma che ad un certo punto fa un volo; perché inciampa nella canalina; strillava e non riusciva a muoversi; ho chiamato mio marito che era fuori con l'auto l'abbiamo portata da mia sorella a via Luca Giordano dove l'abbiamo messa a letto e ho fatto io la notte; è anziana e non voleva andare in ospedale abbiamo chiamato l'ortopedico che ci ha detto di andare in ospedale dove siamo andati la mattina dopo in ambulanza privata; ricordo il volo di mamma per avere preso la cosa a terra (la canalina); mia madre non ha difetto di vista o di deambulazione; la canalina era bianca e si vedeva, mamma, essendo anziana, non ha prestato attenzione, io ho visto che lei ha poggiato il piede ed è volata, non credo che mamma l'abbia vista . Dopo la caduta portavamo mia madre su una sedia fino all'auto e poi mio marito l'ha presa in braccio e l'ha messa in auto; a casa è stata salita con la sedia e poi l'abbiamo stesa a letto e da lì non si è più mossa neanche per andare in bagno e si è convinta ad andare in ospedale;*
- In pari data veniva escusso il teste [redacted] [redacted] (dipendente del supermercato all'epoca dei fatti) che dichiarava che la canalina era quella in foto, per me era visibile e che *era presente un cartello attenzione, non visibile nella foto; il cartello attenzione canalina era presente da ambo i lati, intendo uno prima della canalina ed uno all'altezza della canalina*". Il teste [redacted] precisava "Il cartellone era alto e messo su un espositore per garantirne la visibilità, nella foto esso non si vede. Io ero al negozio il giorno della caduta e stavo sistemando le avancasse (dove sono gli espositori), la signora è caduta dopo la canalina (preciso a metri di distanza dalla canalina) ed era sola; [...] abbiamo chiamato la figlia che è arrivata urlando alla madre che non doveva stare sola, la signora è andata via camminando con i suoi piedi e non hanno voluto chiamassimo ambulanza; quando abbiamo chiamato la figlia ella è sopraggiunta in macchina ma non era presente al momento della caduta; [...] preciso che la canalina era già presente da tempo e non si erano verificati altri incidenti";
- In pari data veniva escusso il teste [redacted] (genero della attrice); questi dichiarava di non essere stato presente all'evento (sopraggiungeva successivamente allo stesso): "Non ero presente al momento della caduta; sono stato contattato da mia moglie intorno alle 18 di pomeriggio inoltrato [...] quando sono arrivato (Liberti) era su una sedia";
- In data 28/10/24 veniva escusso [redacted] (dipendente della [redacted] il quale dichiarava che la Liberti cadeva ad una distanza di 10 metri dalla canalina e che la stessa si trovava al supermercato da sola. In particolare il teste [redacted] affermava "Ero presente nel punto vendita quando l'attrice è caduta; ho assistito alla caduta; la signora era sola e si trovava al piano superiore del supermercato di via [redacted] nell'area freschi e cadde a terra, noi avevamo una canalina per coprire cavi elettrici ma erano presenti cartelli ad entrambi ai lati, la canalina aveva scotch nero e giallo per renderla più visibile; la signora è caduta più avanti della canalina quasi vicino alle casse, non in zona canalina; in particolare tra la canalina e le casse c'era una distanza di circa 10 mt; dopo la caduta l'abbiamo alzata, l'abbiamo fatta sedere, le abbiamo chiesto se voleva chiamassimo



assistenza ambulanza o soccorso professionale, ma ci ha risposto di no, dal telefono suo ha chiamato la figlia e si è fatta venire a prendere con l'auto fuori al supermercato; la signora era stata seduta sulla sedia nell'immediato dopo caduta, ma all'auto è stata accompagnata a piedi camminando autonomamente".

Orbene alla luce del confronto tra le dichiarazioni di tutti i testimoni escussi, la deposizione della figlia dell'attrice è risultata confliggere con le dichiarazioni dei dipendenti del supermercato ([REDACTED] ed [REDACTED] testi questi ultimi dipendenti della [REDACTED] all'epoca dei fatti ma che hanno reso dichiarazioni convincenti per essere esse non contraddittorie e scevre da vizi di logicità. Almeno tre erano gli elementi di discordanza tra le deposizioni della figlia della attrice e quelle dei due testimoni di parte convenuta:

- La presenza/assenza della [REDACTED] al momento dei fatti;
- Il luogo della caduta (sulla canalina/a dieci metri da essa);
- La assenza /presenza della segnaletica di pericolo (in merito le foto pur depositate agli atti dall'attrice non sono datate ed hanno un angolo prospettico ridotto pertanto sono prive di rilievo istruttorio);

Ma oltre la grave incertezza evidenziata relativa all'an ed al quomodo dell'evento, sussistono ulteriori e rilevanti elementi istruttori da esaminare; elementi che militano tutti per l'esclusione di responsabilità in capo al convenuto:

- non sono state evidenziate circostanze di tempo o di luogo ostative alla visibilità, non sono state, infatti, allegare e provate ragioni di non visibilità oggettiva, per contro, la piena visibilità dell'ostacolo è stata confermata anche dalla testimone [REDACTED] figlia di parte attrice (cfr. dich. test. [REDACTED] "... la canalina era bianca e si vedeva, mamma essendo anziana non ha prestato attenzione");
- non sono state dedotte circostanze soggettive inerenti alla Liberti e negativamente incidenti su vista e mobilità (cfr. dich. test. [REDACTED] "... mia madre non ha difetto di vista o di deambulazione").

Orbene giova ora valutare gli elementi istruttori acquisiti alla luce dei principi declinati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c., con particolare riferimento alla natura ed ai presupposti della stessa.

Ebbene tutti gli elementi istruttori costituiti e costituendi, sopra evidenziati vanno letti alla luce dei principi in materia di responsabilità ex art. 2051. La decisione della controversia in esame impone infatti di ripercorrere natura e presupposti della responsabilità per cose in custodia.

Nel merito, si osserva come in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio



2013, n. 2660; n. 3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia; mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (cfr. Cass. 29/07/2016, n. 15761; Cass. 30/06/2022, n. 20943; Cass. 28/11/2023, n. 33074;). La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto, naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza del custode.

In questo complessivo contesto era stata elaborata la conclusione, tradizionale nella risalente giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato; incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile.

E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.



4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011, Cass. 30/05/2022, n. 10188). Inoltre, su quest'ultimo punto, Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode. L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode; tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati. *In altri termini*, può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità – ovvero alla non radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad oggettivizzarsi – del fattore causale. L'operazione logica da compiersi è allora quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa: ma occorre distinguere a seconda che con la relazione causale tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il danno stesso oppure no. Nella seconda ipotesi, quale è quella in esame, effettivamente deve trattarsi di un evento obiettivamente imprevedibile (ovvero, a seconda dell'elaborazione di volta in volta accettata, che talvolta comprende nella nozione di caso fortuito anche la causa di forza maggiore, inevitabile), secondo la rigorosa ricostruzione di cui alla già richiamata Cass. n. 25837/17.

Deve ancora osservarsi che seppur è vero che "l'art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode" (cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. VI/III, 16 maggio 2017, n. 12027; Cass. 28/11/2023, n. 33074), allo stesso modo la Giurisprudenza ha puntualizzato che il fatto colposo della vittima vale ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, non sussistendo in questi casi la responsabilità dell'ente custode (cfr amplius Cass. civ, sez. III, ord., 14 marzo 2023, n. 7363).

Secondo la Giurisprudenza di legittimità, il caso fortuito non attiene al comportamento del responsabile in sé e per sé considerato ma al profilo causale dell'evento integrato da un fattore esterno, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, che interviene nella determinazione del danno con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, così interrompendo il nesso



causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo. Nel caso fortuito rientra, ad esempio, anche la scarsa diligenza della vittima, quando con la sua condotta imprudente, o semplicemente per disattenzione, contribuisce al verificarsi di un danno. Sempre la Suprema Corte ha affermato, ad esempio, che quando la cosa in custodia è statica e inerte, come i gradini delle scale o il pavimento, essa non ha in sé una intrinseca pericolosità mentre spetta al danneggiato provare che essa è divenuta pericolosa a causa di un particolare stato dei luoghi, come la scarsa illuminazione che fanno scivolare chi le percorre normalmente, pur adottando le dovute cautele, come quella di tenersi al corrimano (cfr. Cass. civ, sez. III, 27 marzo 2020, n. 7580; Cass. 06/09/2023, n. 26013).

Ed ancora è stato convincentemente affermato che “ se è vero che la responsabilità dell'art. 2051 c.c. non discende direttamente dall'inadempimento dell'obbligo di custodia, ovvero da una illecita condotta del custode, bensì dalla trasformazione del rischio in evento dannoso, è altrettanto vero che questo paradigma non si svincola da un contrappeso che ne confina il contenuto: il limes che il legislatore ha posto proprio nel "caso fortuito" così come interpretato giuridicamente, in modo che, quanto all'intrusione causale umana nella concretizzazione del rischio, la condotta negligente del soggetto tutelato che detta concretizzazione effettua restituisce, per così dire, il rischio al danneggiato stesso, in quanto quest'ultimo infrange la serie causale preesistente - attinente al custode mediante la propria condotta (cfr., oltre agli arresti già citati, da ultimo Cass. sez. 3, 29 gennaio 2019 n. 2345, per cui, in sostanza, quanto più "la situazione di possibile pericolo" può essere "superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato", tanto più incide "l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (cfr Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, sent. n. 18415 del 9 luglio 2019).

Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, l'esame complessivo dell'istruttoria, (da cui è emersa la scarsa diligenza della danneggiata), determina nella scrivente il convincimento che l'accaduto deve essere ascritto ad esclusiva colpa dell'attrice, configurandosi in capo alla stessa la violazione dei comuni obblighi di diligenza e prudenza, quali scaturenti dal generale c.d. "principio di auto-responsabilità" (cfr. da ultimo Cassazione civile , sez. III , 27/03/2024 , n. 8306 per la quale in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. , per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall' art. 2 Cost. , che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei “doveri di solidarietà sociale” (indicati come “inderogabili”); nonché dell' art. 1227 comma primo c.c. , che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso. In particolare, l'art. 1227 comma 2 del c.c. sancisce il principio di auto-responsabilità, per cui "il risarcimento non è dovuto per i danni che il



creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza". Pertanto, la responsabilità del custode si arresta di fronte al dovere di ragionevole cautela di chi usi la cosa (Cass. 26/07/2021, n. 21395).

Difatti, la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. amplius già Cass. Sez. U. 21/11/2011, n. 24406).

In particolare, l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi cioè nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all' art. 2051 c.c. (così espressamente: Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2022, n. 11794).

Dunque, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, dunque alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall' art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale (indicati come inderogabili); nonché dell' art. 1227 comma 1 c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso (così ancora Cassazione civile, sez. III, 27/03/2024, n. 8306).

Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda attorea.

In relazione alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta, si conclude nel senso del suo rigetto, atteso che nel caso di specie non si ravvisano i presupposti applicativi richiesti dalla norma. In particolare, dagli esiti dell'istruttoria si deduce l'assenza, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).

In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, si osserva quanto segue. La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente nonché dell' allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite (cfr. amplius da ultima Corte appello, Napoli, sez. IV, 19/07/2025, n. 3863).

Alla luce delle suesposte argomentazioni, si conclude nel senso del rigetto della domanda attorea.



Le spese si compensano, stante la ricorrenza delle eccezionali ragioni rilevanti ex art. 92 c.p.c.; ragioni da ricondurre alla effettiva verifica del sinistro presso i locali del supermercato (sebbene per responsabilità assorbente della attrice), all'effettiva presenza di lesioni gravi a carico della [redacted] ed alla qualità delle parti rilevante ex art 4 comma I del DM n. 55/2014 (parte attrice è persona fisica di età avanzata).

PQM

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:

1. rigetta integralmente le domanda di parte attrice;
2. compensa integralmente le spese di lite.

Napoli, 14/01/2026

Il Giudice

dott.ssa Francesca Console

